

COMUNE DI MORBELLO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Roma n° 1 15010 Morbello (AL)
Telefono 0144 768146 - Fax 0144 768277
E-mail finanziario.morbello@virgilio.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Delibera del C.C. n. 6 del 29 maggio 2014

INDICE

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE “I.U.C.” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
- Art. 4 DICHIARAZIONI
- Art. 5 MODALITA’ DI VERSAMENTO
- Art. 6 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- Art. 7 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 8 ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 9 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 10 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art. 11 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI
- Art. 12 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
- Art. 13 ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI
- Art. 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 15 ATTIVITA’ DI RECUPERO
- Art. 16 VERSAMENTI MINIMI
- Art. 17 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
- Art. 18 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO COMPONENTE “T.A.S.I.” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

- Art. 19 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 20 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 21 ESCLUSIONI
- Art. 22 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 23 BASE IMPONIBILE
- Art. 24 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Art. 25 DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI
- Art. 26 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
- Art. 27 DICHIARAZIONI
- Art. 28 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

CAPITOLO 4 – REGOLAMENTO COMPONENTE “T.A.R.I.” (TASSA SUI RIFIUTI)

- Art. 29 OGGETTO
- Art. 30 ARTICOLAZIONE DELLA TASSA
- Art. 31 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 32 UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI
- Art. 32 UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI
- Art. 47 UTENZE DOMESTICHE - PERTINENZE
- Art. 34 UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONI
- Art. 35 UTENZE NON DOMESTICHE - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE ED INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE POTENZIALE
- Art. 36 RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 37 DICHIARAZIONI

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE "I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC.", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
 - a) **l'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b) Di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dall'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Entro il termine fissato da norme statali, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e detrazioni IMU
- b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati
- c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento avviene tramite modello F.24 utilizzando i codici di versamento previsti dallo Stato. Le scadenze sono quelle indicate dalla legge nazionale. Per l'anno 2014, La prima rata IMU si paga il 16 giugno, mentre la TASI il 16 ottobre, il saldo è dovuto per entrambe il 16 dicembre. La TARI è soggetta a calcolo e bollettazione da parte del comune che contestualmente informerà i contribuenti ogni anno delle scadenze.

Art. 6 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (Imposta Municipale propria)

Art. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta Comunale propria) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 8 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle medesime aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per tale tipologia di immobili:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da ascendenti e discendenti in linea retta e ai fratelli. Segue il medesimo regime fiscale anche la pertinenza di detta abitazione. Per fruire dell'esenzione è necessario che la cessione sia autocertificata dal titolare del diritto con un documento avente protocollo anteriore la scadenza della prima rata. Il beneficio è concesso esclusivamente a chi è residente al 1 gennaio dell'anno di imposta.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art.9 -DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2 si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

Art. 10 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica

non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 11 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 12 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

I versamenti dell'Imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 13 - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

Le esenzioni, le agevolazioni e le detrazioni di imposta si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, le quali devono essere autocertificate con regolare dichiarazione ai fini I.M.U.

Art. 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 20, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 24.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 15 - ATTIVITA' DI RECUPERO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.

Art. 16 - VERSAMENTI MINIMI

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 €. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 17 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 19 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevista dall'art. 1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 20 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 21 - ESCLUSIONI

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 22 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 34. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Art. 23 - BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Art. 24 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676,677,678 della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i..

Art. 25 - DETRAZIONI-RIDUZIONI- ESENZIONI

I residenti hanno diritto ad una detrazione pari ad euro 20 per ogni figlio convivente. La detrazione spetta solo fino al compimento del ventesimo anno d'età nell'anno di imposta. Sono

Art. 26 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

Con delibera di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in materia analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 27 - DICHIARAZIONI

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U..

Art. 28 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 €. per anno d'imposta.

CAPITOLO 4 REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (Tassa sui rifiuti)

Art. 29 - OGGETTO

1 - Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui Rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 dell'Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i, al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti

adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3 - La tassa è corrisposta a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Art. 30 - ARTICOLAZIONE DELLA TASSA

1 - Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze sono suddivise in:

- a) domestiche;
- b) non domestiche.

Art. 31 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile della tassa, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/07/2000, n. 212.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alla destinazione d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.
4. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabili alla tassa:
 - i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, (con assoggettamento alla tassa, quindi, dei locali e delle aree destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, spalti, ecc.;

- le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete, senza che assuma rilievo l'eventuale assenza dell'arredo;
- locali agricoli (detenuti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale) adibiti a ricovero mezzi meccanici ed attrezzi agricoli, ricovero animali e scorte morte (fieno, paglia);
- i locali e le aree non utilizzabili in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione (il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla tassa, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento per il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre i tre anni dall'inizio dei lavori. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree (definizione degli interventi edilizi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale dispone che: "Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti");
- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt;
- i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. (che prevedono una sporadica presenza dell'uomo);
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.), porticati o tettoie (adibiti a ricovero attrezzatura per il giardinaggio o legna) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che dispone "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie a l'uso comune; 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa di cui al successivo comma, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente, di

regola, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese, in base alle disposizioni vigenti in materia, il produttore dei rifiuti stessi.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; comunicare entro il 30 del mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui sopra, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:

Art. 32 - UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI

1 - Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo 47, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente al 1 gennaio dell'anno di imposta, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2 - Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 47, viene forfettariamente stabilito in misura pari a 2.

Art. 33 - UTENZE DOMESTICHE - PERTINENZE

1 - Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

2 - Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Art. 34 - UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1 - Per le utenze che distano dai bidoni di raccolta più di 500 metri sono stabilite riduzioni pari al 30%.

2 - Sono esenti dal pagamento della tassa gli immobili di residenti soli che, per esigenze di cura o assistenza, vivono stabilmente in casa di riposo per l'intero periodo in cui non hanno fruito dell'immobile. Per fruire dell'esenzione occorre che dallo stato di famiglia risultino vivere soli ed è necessaria una attestazione della struttura in cui sono custoditi recante le durata del ricovero.

Art. 35 - UTENZE NON DOMESTICHE - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE ED INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE POTENZIALE

1 - Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) della tassa:

Categoria DPR 158/1999	Categoria Tari	Descrizione categoria
1	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	2	Campeggi, distributori carburanti
3	3	Stabilimenti balneari
4	4	Esposizioni, autosaloni
5	5	Alberghi con ristorante, agriturismo
6	6	Alberghi senza ristorante, Bed and Breakfast
7	7	Case di cura e riposo
8	8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	9	Banche ed istituti di credito
10	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	17	Bar, caffè pasticceria
18	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	21	Discoteche, night club

2 - L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. Oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. O, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Art. 36 - RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è attivato su tutto il territorio del Comune.

2 - In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, gli utenti che hanno i bidoni a distanza superiore a 500 metri hanno diritto ad una riduzione del 30%

Art. 37 - DICHIARAZIONI

1 - Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2 - I soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro 60 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3 - La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 49);
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 49);
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.

4 - La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

5 - In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate dagli utenti.

6 - Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7 - Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472.